

VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO ACCADEMICO N. 10 DEL 29/09/2025

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2025, alle ore 09.30, si riunisce giusta convocazione prot. n. 9831 del 24 settembre 2025, in presenza presso la Sala del Consiglio, il Consiglio Accademico per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Approvazione Regolamento didattico;
4. Programmazione a.a. 2025/2026;
5. Comunicazione Consiglieri;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Prof. Umberto De Paola, i professori Fausto Gristina, Giovanna Di Piazza, Emilia Valenza, Marcello Buffa, Daniele Franzella, Giuseppe Agnello e le studentesse Rachele Di Bella e Monica Riccobene.

Risulta assente il professore Alessandro Bazan.

Si attiva un link per la connessione da remoto tramite la piattaforma Google Meet del componente Luca Orazio Pulvirenti. Lo stesso si collega alle ore 10.01.

Svolgono le funzioni di segretario verbalizzante il Funzionario Dott.ssa Tania Dalila Chirchirillo fino alle ore 13.41, successivamente il Prof. Daniele Franzella, previa individuazione del Consiglio.

Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Si approva il verbale della seduta del 10 settembre 2025 con le modifiche operate.

2. Comunicazioni del Direttore

- E' assente giustificato il prof. Bazan.
- Sono stati presi contatti con il regista Pietro Marcello per l'inaugurazione dell'anno accademico, il quale ha dato disponibilità anche per fare un workshop per i nostri studenti.

- Progetto Notti di zucchero: i dipartimenti non danno la loro disponibilità per la collaborazione al progetto in considerazione del tempo ridotto intercorrente fra l'inizio delle lezioni e lo svolgimento della manifestazione; il Consiglio Accademico prevede, avendo acquisito la disponibilità della prof.ssa Palazzo, per uno specifico progetto, una parziale collaborazione. Per lo svolgimento il consiglio delibera l'acquisto di un videoproiettore per la successiva installazione presso la sala blu cobalto. Inoltre sarà possibile permettere lo svolgimento di tirocini con sottoscrizione di eventuale convenzione.
- Progetto dedicato a Franco Scaldati: si prevede una compartecipazione con la compagnia Scaldati, presentazione dei volumi completi dell'opera omnia, installazione multimediale, performance teatrale, la conclusione del lavoro sul film La notte di Agostino.
- Si svolgerà a fine ottobre a Padova una manifestazione dal titolo AFAM futura, organizzata dal Ministro, si comunica che vi parteciperanno, come da invito, il Direttore, il Presidente e uno studente.
- Alla conferenza dei direttori si discuterà della questione relativa alla proroga dei contratti fino all'avente titolo.
- Si andrà ad Osaka dal 3 all'11 ottobre per il progetto ministeriale, l'accademia capofila sarà l'accademia di Roma, si prevede un incontro presso l'accademia di belle arti di Kyoto, contestualmente alla missione.
- La premiazione della mostra organizzata dalla fondazione Brugnatelli si terrà lunedì 27 ottobre.

4. Programmazione a.a. 2025/2026

Per ragioni organizzative, tale punto all'ordine del giorno viene trattato anticipatamente.

Alle ore 10.01 si connette da remoto il prof. Luca Orazio Pulvirenti.

- Il Consiglio Accademico accoglie la proposta 24h per Gaza: staffetta nazionale per la Palestina, organizzata da Amnesty International.
- In relazione al chiarimento richiesto dal prof. Cipolla, relativamente alle attribuzioni didattiche aggiuntive, la giunta di dipartimento di arti visive trasmette il verbale dell'8 luglio 2025, il Consiglio Accademico delibera l'accoglimento delle argomentazioni, concordando con quanto definito dalla giunta di dipartimento.

Tale delibera viene approvata seduta stante.

- Il Consiglio Accademico delibera di utilizzare la graduatoria di chimica applicata al restauro per la nomina del/della prof./prof.ssa di chimica.
- Il prof. La Torre è l'unico prof. in graduatoria per l'insegnamento della disciplina Museografia e ha rinunciato ad assumere l'incarico, il Consiglio Accademico delibera di elaborare il bando per l'insegnamento della suddetta disciplina.
- Il Consiglio Accademico approva l'elenco dei modelli viventi presentati dai coordinatori di dipartimento.

- Il Consiglio Accademico delibera che provvisoriamente tutti gli studenti del primo anno di pittura seguano la materia 'Anatomia' con il prof. Nocera fino al rientro del prof. Bazan.
- In vista della scadenza dell' 8 ottobre per la pubblicazione dell'elenco dei corsi biennali che saranno attivati, il Consiglio Accademico delega il direttore a preparare il decreto di attivazione dei corsi che prevede almeno 5 iscritti.
- Il Consiglio Accademico attende il decreto ministeriale per l'attivazione del biennio di arti visive, successivamente si valuterà se attivarlo quest'anno o l'anno prossimo.
- Distribuzione studenti di primo anno di Pittura: il Consiglio Accademico esaminata l'istanza, pur condividendo il senso della proposta, ritiene che non sia adesso attuabile, in quanto carente da un punto di vista giuridico, poiché la procedura necessiterebbe dell'indizione di un bando, di una congrua tempistica, della previsione di criteri di valutazione, esponendosi altrimenti a possibili contenziosi. Il Consiglio prendendo atto dell'istanza presentata, propone una suddivisione degli studenti per lettere come in precedenza operato, introducendo tuttavia un perfezionamento: un limite numerico per lettera, per consentire una più equa distribuzione degli allievi.
- Il Consiglio Accademico approva i seguenti progetti dipartimentali:

Progetti del Dipartimento di comunicazione e didattica dell'arte

Ballo male, dunque sono!- progetto prof. Roberta Priori € 1.042,00;

Pubblicazione di due volumi della collana "I quaderni del Papireto", uno sulle botteghe, l'altro riguardante parte degli atti dei seminari di studi "Iconologia e iconografia. Nuovi studi a confronto".- progetto proff. Agus - Amato - Germanà € 3.700,00;

Architettura e scultura nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo: nuove prospettive di ricerca, progetto proff. Antista - Buccheri € 2.522,00;

Quale percezione? - progetto proff. Giordano - Nicita - Parlavecchio - Perricone € 8.640,00;
 "Ideazione, progettazione, organizzazione e comunicazioni di mostre monografiche e collettive"- progetto proff. Ingarao - Valenza € 2.521,00;

Almanacco delle artiste di Sicilia. Percorsi esplorativi dell'arte femminile in Sicilia.- progetto prof. Emilia Valenza € 3.100,00.

Progetti del Dipartimento progettazione e arti applicate

Farecinema – Battaglia/Profeta - € 4.550,00, Lupo/Conte/Pipi - € 2.600,00;

Capoverso Cosa inutile – Gizzi/La Rosa - € 1.300,00;

Pittura di scena – Console - € 1.950,00;

L'arte di vestire il racconto – Pipi - € 650,00;

Integrazione pittorica – Traina - € 1.950,00;

Lezioni dallo spazio – Fraia – il progetto non prevede spese nel 2025 ma nel 2026.

Progetti del Dipartimento di Arti Visive

Progetto culturale presentato dalla prof.ssa Marilena Pecoraro intitolato "Corpo a Corpo: la pratica Performativa come scrittura dello spazio" a cura di Elena Bellantoni - € 2700,00.

Alle 11.30 il prof. Luca Orazio Pulvirenti si disconnette, dovendo partecipare ad una commissione di tesi.

- Il Consiglio Accademico approva altresì la proposta della della prof.ssa Valenza del dipartimento di comunicazione e didattica dell'arte relativa al noleggio di due autobus per la cifra di circa 1200 euro per effettuare delle visite didattiche a Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea nel 2026 e a Fiumara d'Arte.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Tania Dalila Chirchirillo


Il Direttore

Prof. Umberto De Paola


3. Approvazione Regolamento didattico

La Dott.ssa Chirchirillo alle 13.41 lascia la sala del consiglio, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Daniele Franzella.

Il Direttore presenta come già fatto nella seduta di giugno la proposta di Regolamento su cui il Consiglio procede con alcune rettifiche. Inoltre espone le ipotesi di articolazione dei dipartimenti pervenute. Si avvia il dibattito.

Alle ore 13.50 circa il prof. Gristina lascia la sala del Consiglio.

Alle ore 13.50 circa il prof. Buffa lascia la sala del Consiglio.

Il prof. Buffa si collega da remoto alle ore 16.10.

Alle ore 16.15 il prof. Pulvirenti interviene in presenza.

Alle ore 17.20 il prof. Gristina interviene in presenza.

- Il Consiglio Accademico dopo articolato dibattito sulle ipotesi e proposte pervenute e quelle elaborate e discusse, in questa sede, vota e approva a maggioranza il regolamento didattico, allegato al presente verbale, con l'articolazione dei dipartimenti e dei corsi per il successivo invio al CdA per il prescritto parere.

Tale punto viene approvato seduta stante.

5. Comunicazione Consiglieri

Il punto in oggetto non viene trattato

6. Varie ed eventuali

Il punto in oggetto non viene trattato

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno alle ore 18.00 il Direttore dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Daniele Franzella


Il Direttore
Prof. Umberto De Paola


abapa
accademia
belle arti
palermo

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI PALERMO

INDICE

Titolo I – Principi Generali

ART. 1 – Definizioni

ART. 2 – Finalità

Titolo II - Ordinamento Didattico - Strutture Didattiche E Di Ricerca

ART. 3 – Titoli e Corsi

ART. 4 – Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

ART. 5 – Corsi di Studio a distanza

ART. 6 – Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole

ART. 7 – Strutture didattiche

ART. 8 – Dipartimenti

ART. 9 – Consiglio di Dipartimento

ART. 10 – Coordinatore di Dipartimento

ART. 11 – Giunta di Dipartimento

ART.12 - Commissione didattica paritetica

ART. 13 – Consiglio di Corso

ART. 14 – Coordinatore di Corso

ART. 15 – Trasparenza

ART. 16 – Regolamenti dei corsi di studio

ART. 17 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

ART. 18 – Crediti formativi accademici

ART. 19 – Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

ART. 20 – Ammissione ai corsi

ART. 21 – Manifesto degli studi

ART. 22 – Rapporti internazionali

ART. 23 – Riconoscimento di studi compiuti all'estero

ART. 24 – Orientamento e tutorato

ART. 25 – Scuola libera del Nudo

TITOLO III - Tipologia E Regolamentazione Generale Dei Corsi Di Studio E Delle Attività Didattiche

ART. 26 – Diploma Accademico di primo livello

ART. 27 – Diploma Accademico di secondo livello

ART. 28 – Diploma Accademico di Specializzazione

ART. 29 – Diploma di Dottorato di Ricerca

ART. 30 – Corsi di perfezionamento e Master

ART. 31 – Diplomi ad honorem

ART. 32 – Attività didattiche speciali e integrative

ART. 33 – Anno accademico, calendario ed organizzazione delle lezioni

ART. 34 – Articolazione delle attività didattiche

ART. 35 – Piani di studio

ART. 36 – Esami di profitto ed altre verifiche
ART. 37 – Commissioni di esame
ART. 38 - Prove finali e conseguimento del titolo
ART. 39 - Calendario esami

TITOLO IV - Diritti E Doveri Degli Studenti E Dei Docenti

Art. 40 – Studenti
Art. 41 - Immatricolazioni ed iscrizioni
Art. 42- Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso
Art. 43 - Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
Art. 44 – Certificazioni
Art. 45 - Tutela dei diritti degli studenti
Art. 46 - Attività formative e culturali degli studenti
Art. 47 - Doveri didattici dei docenti
Art. 48 - Incentivazione dei docenti
Art. 49 - Codice di comportamento
Art. 50 - Associazioni e cooperative studentesche
Art. 51 - Attività di collaborazione part-time
Art. 52 - Promozione e pubblicità dell'attività formativa
Art. 53 - Valutazione della qualità della didattica

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 54 - Approvazione ed emanazione del Regolamento didattico di Accademia
Art. 55 - Norme transitorie
Art. 56 - Norme finali

TABELLA A - Ordinamenti didattici dei corsi di primo e secondo livello

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca
- b) per Istituzioni, le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
- c) per Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- d) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- e) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- f) per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- g) per Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- h) per Consiglio Accademico, il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- i) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e ss mm.;
- j) per Statuto, lo statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- l) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato dall'Accademia di Belle Arti di Palermo concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;
- l-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati dall'Accademia di Belle Arti di Palermo concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
- m) per corsi di studio, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;
- n) per titoli, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di dottorato di ricerca in campo artistico, il diploma di perfezionamento e il diploma di master; per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- o) per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;
- p) per credito formativo accademico, più brevemente credito o CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- q) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- r) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, agli stage, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- s) per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- t) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

Art. 2
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, in conformità alle disposizioni della legge e relativi successivi regolamenti, dello Statuto, ai criteri generali contenuti nel regolamento generale sull'autonomia, e ai conseguenti decreti ministeriali.

TITOLO II
ORDINAMENTO DIDATTICO
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 3
Titoli e corsi

1. L'Accademia di Belle Arti di Palermo rilascia i seguenti titoli:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) diploma di dottorato di ricerca conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento, conseguito al termine di un corso di perfezionamento;
- f) diploma di master, conseguito al termine di un corso di master.

2. L'Accademia provvede autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.

3. L'Accademia rilascia per ogni diploma conseguito, come supplemento una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

4. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

5. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici.

7. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

8. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.

9. I corsi sono attivabili presso la scuola su richiesta del Dipartimento con delibere del

Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione per la necessaria copertura finanziaria, con parere del CNAM e conseguente autorizzazione ministeriale.

10. Sulla base di apposite convenzioni L'Accademia può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

11. Agli esami finali previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 4

Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

1. L'Accademia svolge attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici, scientifici e professionali elevati. A tal fine, l'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. L'Accademia può attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nel proprio bilancio e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione: fra queste attività rientrano

- a) corsi di perfezionamento breve;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di preparazione agli esami di stato;
- d) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;
- e) corsi intensivi e di orientamento per studenti.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinati nei regolamenti dei singoli corsi. Alla attribuzione dei compiti didattici l'Accademia provvede nell'ambito della programmazione annuale.

4. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

5. Le attività di produzione artistica e ricerca sono individuate da appositi piani triennali proposti dai dipartimenti e regolati da specifici regolamenti.

6. L'Accademia istituisce un apposito servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, un servizio di tutorato per gli studenti;

Art. 5

Corsi di Studio a distanza

1. L'Accademia può prevedere, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Studio a distanza, in conformità alla normativa vigente.

Art. 6

Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole

1. L'Ordinamento didattico generale determina l'offerta formativa complessiva dell'Accademia. L'Accademia può raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I

corsi e le scuole eventualmente costituite afferiscono ai dipartimenti.

Negli ordinamenti didattici sono specificati:

- a) la denominazione dei corsi di studio;
- b) il dipartimento e la scuola di appartenenza, se prevista;
- c) gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
- d) la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
- e) l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso suddivisi per attività di base, caratterizzanti ed affini;
- f) eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari;

2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva dei corsi e delle eventuali scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attività di produzione artistica. Le scuole, ove previste, hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

3. L'Accademia, con delibera del consiglio accademico, definisce il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplina il funzionamento e i relativi organi.

4. Ogni dipartimento e ogni scuola, ove costituita, si dotano di un organo collegiale di coordinamento. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, è nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola è svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

5. I corsi di studio istituiti dall'Accademia sono quelli di cui all'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Accademia:

- a) i Dipartimenti, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione e Corsi di Master;
- b) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.

2. All'interno dei Dipartimenti possono essere costituite le Scuole. In tal caso i Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione e Corsi di Master costituiranno un'articolazione della Scuola afferente al Dipartimento.

3. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore previa delibera del Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

Art. 8 Dipartimenti

1. Il Dipartimento coordina l'attività didattica e di ricerca ed è responsabile dell'offerta

formativa complessiva dei corsi e delle eventuali scuole in esso ricomprese. Le scuole, ove costituite, hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. I corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

2. Il Dipartimento prevede l'elenco dei settori artistico-disciplinari (s.a.d.) omogenei su cui si baseranno la programmazione artistica e scientifica e le politiche di reclutamento del Dipartimento stesso.

3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione di ogni singolo docente di prima fascia ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa, sia per quanto attiene ai metodi.

4. Il Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica.

5. Il Dipartimento concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di propria competenza e ne propone i limiti di accesso ai posti, in base alla pianificazione culturale in relazione al piano di sviluppo e alle risorse finanziarie.

6. Al Dipartimento è affidata, di norma, l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.

7. Il Dipartimento formula proposte al consiglio accademico sulle attività di produzione artistica.

8. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia didattica, di ricerca e produzione artistica, dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi.

9. Il Dipartimento avanza richieste al Consiglio Accademico e al Consiglio di amministrazione per l'assegnazione di risorse e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica svolta e in programmazione.

10. Il Dipartimento elabora la previsione finanziaria pluriennale completa di previsione di uscite, previsione di entrate - anche esterne - e fabbisogni gravanti sull'Accademia. Sulla base della suddetta previsione, ad ogni Dipartimento compete una dotazione di risorse a carico dell'Accademia. Fanno parte della dotazione annuale del Dipartimento le risorse specificamente dirette ad esso, previa richiesta dello stesso e comunque proporzionalmente al numero dei Corsi, e delle Scuole eventualmente costituite, afferenti al Dipartimento. Fanno parte altresì della dotazione annuale del Dipartimento i proventi delle eventuali prestazioni derivanti dalle attività di ricerca, progettazione e produzione artistica, da consulenze e convenzioni esterne.

11. Ogni tre anni il Coordinatore di Dipartimento valuta, su proposta dei Coordinatori di corso, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio Accademico il mantenimento, la modifica o la disattivazione dei medesimi.

12. Per l'attivazione di un Dipartimento, proposto dal Consiglio accademico, è necessaria l'afferenza di almeno un numero pari al 20 per cento dell'organico docente.

13. La proposta di attivazione è pubblicizzata all'interno dell'Accademia ai fini dell'eventuale opzione di afferenza dei docenti e ricercatori, nei termini fissati.

14. Il dipartimento è attivato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio accademico.

15. Il dipartimento è soggetto a disattivazione, con decreto direttoriale, nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori ad esso afferenti scenda al di sotto del limite minimo indicato dal presente Regolamento, previa delibera del Consiglio Accademico.

16. Ciascun Dipartimento si dota di un proprio regolamento adottato, su proposta del Consiglio di Dipartimento, con decreto del Direttore dell'Accademia previa delibera del Consiglio Accademico. Il regolamento di Dipartimento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nel rispetto del presente Regolamento Didattico Generale e della normativa vigente.

17. Sono organi del Dipartimento:

a) Il Consiglio di Dipartimento

- b) Il Coordinatore di Dipartimento
- c) La Giunta di Dipartimento
- d) La Commissione didattica paritetica
- e) Il Consiglio di Corso
- f) Il Coordinatore di Corso

Art. 9
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di prima fascia afferenti al Dipartimento secondo le modalità previste dal Consiglio Accademico e da due studenti dei corsi afferenti al dipartimento, eletti con procedura elettorale indetta con bando del coordinatore di dipartimento, con cadenza triennale.
2. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dai regolamenti di ciascun Dipartimento. In particolare, al Consiglio di Dipartimento spetta:
 - a. formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno dei professori;
 - b. formulare le proposte di conversione dell'organico al Consiglio Accademico;
 - c. organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, di competenza del Dipartimento;
 - d. approvare la costituzione del Consiglio di Corso;
 - e. nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Accademia, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori di prima fascia, d'intesa con gli interessati, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico, per la successiva deliberazione del Consiglio Accademico;
 - f. proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, anche in proiezione internazionale, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi; avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore amministrativo, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;
 - g. formulare, sentito il Consiglio Accademico, modifiche in ordine al regolamento di Dipartimento;
 - h. proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - i. disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del Dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
 - j. determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione artistica e scientifica del Dipartimento;
 - k. deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del Dipartimento;
 - l. esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca artistica e scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Accademia;
 - m. approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del Dipartimento per la partecipazione a progetti di ricerca o di produzione artistica e scientifica;
 - n. dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue

attività didattiche, artistiche e scientifiche, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;

o. istituire commissioni istruttorie, con funzioni consultive e propositive, in merito ad argomenti di rilevante interesse artistico e scientifico per il Dipartimento;

p. esercitare ogni altro compito che i regolamenti di Accademia espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.

Art. 10 Coordinatore di Dipartimento

1. Il Coordinatore di Dipartimento è eletto, su convocazione elettorale del Direttore, da tutti i professori afferenti al Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima fascia con almeno tre anni di anzianità nel ruolo; il Coordinatore viene eletto con voto segreto a maggioranza relativa degli aventi diritto. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Contro i risultati è ammesso ricorso al Direttore dell'Accademia, entro cinque giorni dalla elezione. È nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni.
2. Il Coordinatore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento.
3. Il Coordinatore di Dipartimento può nominare tra i professori di ruolo facenti parte del Dipartimento un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra il vicario per il tempo necessario all'indizione e all'espletamento delle necessarie elezioni integrative;
4. Il Coordinatore di Dipartimento promuove le attività del Dipartimento e tiene rapporti con gli Organi accademici; predispone le relazioni per le necessità di funzionamento dello stesso e delle scuole eventualmente ad esso afferenti; predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti; propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Istituzioni italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni con le Università e gli Enti interessati; programma l'utilizzo delle attrezzature necessarie per la preparazione dei corsi di I e II livello attivati, dei corsi di formazione alla ricerca; presenta annualmente al Consiglio Accademico una relazione relativa agli strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e coordina la gestione delle risorse assegnate.

Art. 11 Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Coordinatore di Dipartimento, che la presiede, e dai Coordinatori dei corsi afferenti al Dipartimento.
2. La Giunta collabora con il Coordinatore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

Art. 12 Commissione didattica paritetica interdipartimentale

1. La Commissione didattica paritetica, ai sensi della normativa vigente, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo in materia di offerta formativa, di didattica e di servizi agli studenti.

2. La Commissione didattica paritetica è composta da docenti e studenti in pari numero e comunque in numero non inferiore a quattro componenti.
3. Della Commissione didattica paritetica fanno parte un docente di ruolo per ciascun Corso di Studio attivo presso il Dipartimento designato dal Coordinatore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento. Il componente dura in carica tre anni accademici
4. Per ogni Corso di Studio attivo presso il Dipartimento viene nominato rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica il rappresentante degli studenti che ha ottenuto, nel Corso di Studio di cui fa parte, il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età. Il mandato dei rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione didattica paritetica dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.
5. La Commissione didattica paritetica elegge il Presidente tra i docenti che ne fanno parte e il Vice-Presidente tra i rappresentanti degli studenti.
6. La Commissione didattica paritetica svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi;
 - b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;
 - c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dei servizi agli studenti;
 - d) formula parere sull'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio;
 - e) propone al Consiglio di Dipartimento indicatori in base ai quali il Nucleo di Valutazione di Accademia, ai sensi dello Statuto, verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica;
 - f) esprime parere sui Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;
 - g) formula proposte ed esprime pareri sulla organizzazione dei servizi di supporto alla didattica nonché delle attività di orientamento e di tutorato;
 - h) formula proposte per garantire una maggiore armonizzazione dei manifesti degli studi.
7. La Commissione didattica paritetica, anche sulla base dei dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari per la valutazione della didattica:
 - a) sottopone all'esame del Coordinatore di Dipartimento e dei Responsabili dei Consigli dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento eventuali problemi o questioni che riguardano la didattica e, al fine di contribuire alla ricerca delle soluzioni più idonee, può anche formulare proposte o esprimere pareri;
 - b) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche e formula proposte per il miglioramento del servizio didattico complessivo;
 - c) fornisce i dati relativi alla valutazione dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento e propone le iniziative ritenute più idonee a migliorare la qualità della didattica;
 - d) esprime il proprio parere su ogni altra proposta che, in modo esclusivo o prevalente, riguardi la didattica e il suo andamento complessivo.

Art. 13 Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche del Corso.
2. Per più Corsi di Studio tra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico Consiglio.

3. Il Consiglio di Corso è costituito dai docenti che afferiscono al corso. Al Consiglio di Corso partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei docenti che afferiscono al Corso. Sono eletti quali componenti del Consiglio di Corso, sino alla concorrenza del citato dieci per cento, gli studenti che hanno ottenuto, nel Corso di Studio di cui fanno parte, il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente all'organizzazione delle attività didattiche, i docenti incaricati, a qualsiasi titolo, dei corsi di insegnamento.

4. Ciascun docente deve afferire a non più di due Consigli di Corso ovvero ad un Consiglio di Corso a ciclo unico o ad un Consiglio Unico di Corso. Ciascun docente chiede al Consiglio di Dipartimento di afferire ad un Consiglio di Corso nel quale presta attività didattica ivi compresa quella integrativa.

5. Il Consiglio del Corso è costituito con delibera del consiglio di Dipartimento che altresì delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai Corsi, in conformità alle esigenze di copertura dei carichi didattici ed accreditamento degli stessi secondo la normativa vigente. La modifica della composizione del Consiglio, aggiornata ogni anno accademico, è deliberata con le medesime modalità di cui al periodo precedente.

6. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Coordinatore, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Consiglio di Corso di Studio svolge le seguenti funzioni:

a) organizza, coordina e vigila sullo svolgimento delle attività didattiche e formative finalizzate all'accREDITAMENTO del Corso di Studio;

b) acquisisce il parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

c) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche del Corso di Studio assolvendo a tutti gli impegni ed agli obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia;

d) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica;

e) approva i piani di studio degli studenti anche in relazione al riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Accademia per trasferimento o da altro Corso dell'Accademia;

f) delibera sul riconoscimento della carriera degli studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFA;

g) provvede agli adempimenti connessi alla mobilità degli studenti e al riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

h) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione;

i) adotta ogni misura per il miglioramento della qualità dei corsi.

8. Il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento:

a) gli atti che ordinano e disciplinano la didattica ivi compreso il Regolamento del Corso;

b) la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

- c) l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica;
 - d) la copertura dei carichi didattici.
9. Il Consiglio di Corso può esprimere parere riguardo all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di insegnamento.

Articolo 14 Coordinatore di Corso

1. Il Coordinatore di Corso è eletto dal Consiglio di Corso fra i professori di ruolo che vi fanno parte, ed è nominato con decreto del Direttore. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. Monitora il regolare funzionamento del corso e ne coordina le attività secondo l'indirizzo e la programmazione deliberati dal Consiglio di Corso, compie tutti gli adempimenti relativi alle proprie funzioni e competenze e riferisce periodicamente al Consiglio di Corso.

Art. 15 Trasparenza

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi, tutte le delibere assunte dalle Strutture didattiche dell'Accademia sono pubbliche e consultabili presso gli uffici competenti.

Art. 16 Regolamenti dei corsi di studio

1. I Regolamenti dei corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di diploma accademico di I e II livello, dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, dei master e dei corsi di perfezionamento, e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'accademia.
2. Il regolamento del corso di studio è proposto dalla competente struttura didattica sentito il parere della Commissione didattica paritetica sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, è approvato dal Consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del Consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria ed è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.
3. Il regolamento del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - a) la denominazione del Corso di studi, la classe di appartenenza e la Scuola di afferenza;
 - b) la durata del corso;
 - c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - e) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - f) i *curricula* offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - g) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;

- h) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - i) la tipologia delle forme didattiche - anche a distanza - degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - j) la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - k) le regole sugli obblighi di frequenza, in misura comunque non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, anche in riferimento alla condizione di studenti non impegnati a tempo pieno;
 - l) la disciplina di eventuali propedeuticità, per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, e sbarramenti connessi alle propedeuticità e ai crediti formativi accademici acquisiti;
 - m) le modalità di riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in altri corsi di studio dell'accademia o di altre accademie o università;
 - n) ogni dipartimento, attraverso il proprio coordinatore, propone le modifiche al regolamento dei corsi al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al Regolamento vigente del medesimo.
4. L'insieme dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, una volta approvati, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti, nel Manifesto degli studi dell'Accademia.

Art. 17

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico sentito il parere della Commissione didattica paritetica ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico, previa approvazione ministeriale ed inserimento del corso nel presente regolamento.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.
4. Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:
 - a) La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
 - b) Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
 - e) Il numero massimo di partecipanti previsto;
 - f) Le modalità di accesso dei partecipanti;
 - g) L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - h) La sede di svolgimento del corso;
 - i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - k) Il piano di fattibilità finanziario;
 - l) Le risorse economiche disponibili;
 - m) Il dipartimento o la scuola di riferimento del corso.
5. I corsi di secondo livello possono essere attivati solo nel caso in cui siano già attivati i corrispondenti corsi di primo livello.
6. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Accademia, ove costituite (Corsi di studi inter-Scuole) o convenzioni tra diversi Atenei

(Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interScuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

7. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei dipartimenti e il parere del Nucleo di Valutazione verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e, sentito il parere della Commissione didattica paritetica, delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.

8. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

Art. 18

Crediti formativi accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei crediti formativi accademici, di seguito denominati crediti o "CFA".

2. Al credito formativo corrispondono venticinque ore di impegno per studente. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in sessanta crediti; la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal presente regolamento didattico.

4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della Accademia o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è effettuato da commissione interdipartimentale istituita con decreto direttoriale secondo specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso. Nell'ambito delle attività di coordinamento dipartimentale possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

5. L'Istituzione può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina

Art. 19

Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo può essere modificato con decreto del Ministro, in relazione a

specifiche esigenze didattiche, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello schema di regolamento.

Art. 20 Ammissione ai corsi

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello o a un corso di diploma accademico a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente.

2. Per l'ammissione ai corsi di primo livello, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h del DPR 18/07/05 n. 212 e ss. mm., è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine l'Accademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di conoscenza per l'accesso ai corsi e può attivare attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di diploma di laurea di primo livello o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammessi ad un master di secondo livello, è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dall'istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

7. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dall'Accademia mediante delibera del Consiglio Accademico in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

8. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica a conclusione di attività formative propedeutiche ed integrative.

9. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, le strutture didattiche potranno prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Comunque, il debito formativo si assolve in sede di acquisizione dei crediti previsti per il primo anno di corso.

10. Le attività formative propedeutiche e integrative possono essere svolte da docenti anche sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei docenti all'art. 48.

Art. 21 Manifesto degli studi

1. Di norma entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
 - a) il regolamento e l'articolazione didattica di ciascun corso di studio;
 - b) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - c) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
 - d) le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - e) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Accademia e per via telematica.

Art. 22 Rapporti internazionali

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti corsi di studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l'Università convenzionata.
2. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
3. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Accademia aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea (LLP-Erasmus) e ad altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali, a qualsiasi livello di corso di studio.
4. L'Accademia può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:
 - a) la frequenza di corsi di insegnamento;
 - b) il superamento di esami di profitto;
 - c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di laurea specialistica, della tesi anche usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
 - d) le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le disposizioni dipartimentali.
5. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.
6. L'Accademia favorisce inoltre la mobilità dei docenti e tutte le attività previste dal progetto LLP- Erasmus secondo un principio di reciprocità con le Istituzioni partner, mettendo a disposizione dei docenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza

necessaria.

Art. 23

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio Accademico, su proposta del Coordinatore del dipartimento, delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici conseguiti a livello nazionale e/o all'estero;
2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di diploma di I livello o di diploma di II livello con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente secondo un piano di studi assegnato dall'Accademia;
3. I crediti acquisiti con esami sostenuti presso Università o Accademie nazionali o estere possono essere riconosciuti dall'Accademia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24

Orientamento e tutorato

1. L'Accademia promuove attività di orientamento svolte e coordinate dal dipartimento previste nel calendario didattico.
2. L'Accademia anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, fornisce un'ampia pubblicità sui percorsi formativi, nonché di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno, diffonde un manifesto con tutte le notizie utili anche ai fini delle immatricolazioni ed iscrizioni per l'anno accademico successivo.
3. In materia di orientamento alla scelta accademica, l'Accademia predispone un piano di attività di orientamento da svolgere in collaborazione con gli Istituti secondari superiori o anche con Enti pubblici e privati.
4. L'Accademia fornisce mediante attività di tutorato informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a tal fine possono essere utilizzate specifiche figure di tutor, da individuare nell'ambito della Accademia, i cui requisiti e compiti sono individuati dal dipartimento e proposte al Consiglio Accademico per la successiva deliberazione.
5. L'Accademia può organizzare corsi di recupero non obbligatori e corsi serali, anche come servizio aperto al territorio;
6. In materia di orientamento post-accademico, l'Accademia attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
7. L'Accademia si attiva per una completa integrazione degli studenti portatori di handicap, avvalendosi, con oneri a carico del bilancio accademico, anche di studenti provvisti di idonea competenza e di personale qualificato, prevedendo, altresì, attività di assistenza didattica personalizzata.
8. Per un migliore svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Accademia può attivare con delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione un Centro per l'Orientamento e il Tutorato.

Art. 25

Scuola libera del Nudo

1. Presso l'Accademia è istituita la Scuola libera del nudo, nelle modalità previste all'art.
4. La Scuola non rilascia diplomi e la frequenza non è obbligatoria. L'Accademia annualmente presenta le attività della Scuola.

TITOLO III

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 26

Diploma Accademico di primo livello

1. Il Diploma Accademico di primo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello
2. Ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. Per l'iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
4. I Regolamenti didattici di ciascun Corso definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
5. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.
6. La durata normale del corso di primo livello è di tre anni, per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
7. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 38. I regolamenti didattici dei Corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 27

Diploma Accademico di secondo livello

1. Il Diploma Accademico di secondo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico.
2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dall'Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi

internazionali.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale.

5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello, non è richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.

6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con altri "curricula" o in altri corsi di primo livello dell'Accademia o di altre Accademie o Istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.

7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

8. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 CFA comprensivi di quelli già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l'ammissione al corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

9. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 38. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 28

Diploma Accademico di Specializzazione

1. Il Diploma Accademico di Specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici.

3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione, la durata del corso ed il numero di crediti necessari per il conseguimento vengono proposti dalle strutture competenti e approvati dal Consiglio Accademico.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalle strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

5. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.

6. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

7. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del direttore dell'Accademia.

8. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360 comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. La durata normale dei corsi di specializzazione viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

9. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 38. I regolamenti

didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 29 Diploma di Dottorato di Ricerca

1. Il Diploma di dottorato di Ricerca è conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel campo corrispondente.
2. Ha l'obiettivo di formare esperti nell'ambito di un particolare settore disciplinare o di un'aggregazione di più settori, fornendo le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
3. Per essere ammessi ad un corso di dottorato, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
4. Si accede ai corsi mediante concorso pubblico bandito dall'Accademia.
5. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
6. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e al finanziamento delle borse di studio per i corsi stessi.
8. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.
9. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
10. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione

utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

11. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

12. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 studenti che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Art. 30

Corsi di perfezionamento e Master

1. L'Accademia può attivare corsi di perfezionamento e di master successivi al conseguimento del diploma accademico di primo livello o del diploma accademico di secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i relativi diplomi

2. L'offerta didattica dei diplomi di perfezionamento è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. L'offerta didattica dei corsi Master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente e ricorrente.

3. L'Accademia può attivare corsi di perfezionamento o corsi Master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e corsi di perfezionamento o corsi Master di II livello per cui è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal

Consiglio Accademico.

La durata dei master non può essere inferiore ad una annualità ed al conseguimento di almeno 60 CFA.

5. L'Accademia può istituire, in base ad accordi di cooperazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.

6. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 31

Diplomi ad honorem

1. L'Accademia, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, può conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.

2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.

3. Ciascuna istituzione può attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.

4. L'Accademia, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, può conferire il diploma accademico alla memoria ad uno studente che abbia intrapreso un percorso di studi, ma che non lo abbia concluso poiché deceduto, a condizione che abbia superato almeno i due terzi degli esami previsti.

Art. 32

Attività didattiche speciali e integrative

1. I corsi di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.

2. I corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero max. di 60 CFA, e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.

3. Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

4. I corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di amministrazione.

5. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico-formativo è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

Art. 33

Anno accademico, calendario ed organizzazione delle lezioni

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre.

2. È facoltà del Consiglio Accademico anticipare l'inizio delle lezioni nel mese di ottobre.

3. Il calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. Tale calendario può prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati

alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

Art. 34

Articolazione delle attività didattiche

1. I responsabili delle strutture didattiche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dal Consiglio Accademico sentiti i Dipartimenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
3. Nell'ambito della programmazione didattica annuale le strutture didattiche propongono il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali, ferma la libertà di insegnamento di ciascun docente.
4. L'impegno orario relativo al lavoro formativo dello studente svolto nelle forme tipiche (lezioni, esercitazioni, laboratorio, seminari ed altre richieste dal corso di insegnamento), è regolamentato nel rispetto dei limiti previsti dai decreti ministeriali relativamente al tempo da dedicare al lavoro individuale.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere integrati ed affidati alla collaborazione di più docenti.
6. Il Consiglio Accademico, sentito il Dipartimento, delibera che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata, non attivati all'interno di ciascun corso, siano mutuati da altri corsi anche appartenenti a scuole diverse, soprattutto per quanto attiene alla formazione di base. Il Consiglio Accademico, sentito il Dipartimento, delibera che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia o durata non attivati nell'Accademia possano essere mutuati da altre Istituzioni o Università. Il Consiglio Accademico a tal proposito può attivare specifiche convenzioni, su richiesta dei Dipartimenti.
7. Il Consiglio Accademico delibera, sentiti i Dipartimenti, la suddivisione dei corsi di insegnamento, tenendo presente il numero dei frequentanti, le particolari caratteristiche e la tipologia di tali corsi, l'adeguatezza delle aule e delle altre strutture utilizzate. Il Consiglio Accademico fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.

Art. 35

Piani di studio

1. Il Consiglio Accademico, su proposta dei Dipartimenti, delibera con cadenza triennale il piano generale degli studi comprese le propedeuticità in conformità ai decreti ministeriali relativi.
2. Lo studente presenta il proprio piano di studi comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali o alternative e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Lo studente presenta il piano di studio alla segreteria didattica nei termini e nelle modalità previsti. L'approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula ufficiali e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia da essi previsti.
4. Lo studente ha comunque diritto a proporre modifiche al piano di studi già approvato secondo i termini e le modalità previsti nel successivo anno accademico.

Art. 36

Esami di profitto ed altre verifiche

1. L'esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
2. Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica di una università o istituto anche di un paese straniero, le attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell'interessato con le denominazioni proprie dell'ordinamento della struttura didattica di origine.
3. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio cui è iscritto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti e deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.
4. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si potranno tenere di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dal regolamento del corso, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità" verbalizzato a cura del docente responsabile del corso.
7. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
8. Non è possibile sostenere nell'ambito della stessa sessione annualità differenti della stessa disciplina. E' sempre obbligatorio sostenere le annualità della stessa disciplina secondo l'ordine progressivo.

Art. 37

Commissioni di esame

1. La Commissione, definita dal Coordinatore del Dipartimento e nominata dal Direttore dell'Accademia con apposito decreto che riguarda il complessivo calendario degli esami, è costituita da almeno due professori. Il professore responsabile dell'insegnamento presiede la commissione. Nel caso in cui il professore ufficiale dell'insegnamento sia un professore a contratto, il secondo componente della commissione dovrà essere un professore di ruolo di prima fascia.
2. Le Commissioni possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno due membri ciascuna, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente.
3. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
4. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione può far parte anche un cultore della materia, a cui il Consiglio Accademico, su proposta della struttura didattica,

abbia riconosciuto a questo fine tale qualifica.

5. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere proposta menzione della lode.

6. I risultati dell'esame vengono trasmessi tempestivamente dal Presidente della Commissione alle strutture amministrative competenti. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla Segreteria studenti, alla conclusione di ciascuna sessione d'esame.

Art. 38

Prove finali e conseguimento del titolo

1. Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall'Accademia di Belle Arti di Palermo il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo piano di studi del corso.

3. La modalità della prova per il conseguimento del diploma accademico di primo livello comprende l'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi potrà essere di carattere teorico o laboratoriale se accompagnata da specifica relazione. Le modalità della prova per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello, differenziate in funzione del percorso formativo, possono comprendere la discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale, la discussione di una tesi costituita da una produzione originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico, svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte laboratoriale, l'altro per la parte teorico-storico-critica o metodologica, l'esposizione di una tesi corredata dall'elaborazione di progetti ed opere su supporti tradizionali, multimediali e informatici, redatta sotto la guida di un professore relatore e di eventuali altri relatori interni o esterni. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

5. La discussione della prova finale è pubblica.

6. Le Commissioni d'esame per il conseguimento del titolo sono definite dai Coordinatori dei Dipartimenti, e nominate dal Direttore dell'Accademia con apposito decreto che riguarda il complessivo calendario delle tesi, sono costituite da almeno tre docenti dell'Accademia. Il Presidente della commissione deve essere di norma un docente afferente al Corso che rilascia il titolo.

7. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Corsi diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

8. Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a tre membri.

9. Nei Corsi di studi inter-scuole, ove previsti, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.

10. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimali. Alla prova finale viene assegnato dalla commissione giudicatrice un punteggio complessivo fino ad un massimo di sei punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media aritmetica

rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto. Di questi sei punti, tre punti sono a disposizione della commissione per la valutazione della prova finale; i rimanenti tre punti possono essere attribuiti, secondo i criteri oggettivi determinati nel Regolamento Tesi dell'Accademia al quale si rimanda. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 104. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 39 Calendario esami

1. L'Accademia rende noto agli studenti all'interno del calendario didattico il calendario degli appelli di esame, prevedendo almeno tre sessioni di esami ordinarie, di cui due al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico. E' prevista inoltre una sessione straordinaria da svolgersi nel periodo febbraio/marzo dell'anno successivo. Le date degli appelli non possono essere cambiate senza l'autorizzazione del Direttore, il quale in nessun caso potrà consentire anticipazione degli appelli.

2. Per lo svolgimento degli esami di diploma accademico la struttura didattica stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico.

3. Per ogni sessione è possibile prevedere due appelli d'esame.

4. Il calendario degli esami è emanato con decreto del Direttore dell'Accademia di norma almeno una settimana prima dell'inizio degli esami.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

Art. 40 Studenti

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio di primo e di secondo livello, ai corsi di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, e ai corsi di perfezionamento o master.

2. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni, e con la presentazione della documentazione prescritta nei termini stabiliti.

3. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della propria carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

4. Per ciò che attiene ai diritti e ai doveri degli studenti, l'Accademia adotta, con delibera del Consiglio Accademico su proposta della Consulta degli Studenti, specifico Regolamento degli Studenti cui si rinvia.

Art. 41 Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi.

4. Chi è già in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Dipartimento interessato, che delibererà in proposito.

Art. 42 Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso

1. Le domande di trasferimento presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo di studenti provenienti da altre Accademie e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento conseguita, sono subordinate ad approvazione da parte dell'Accademia, che valuta, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'eventuale convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Accademie italiane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Accademico su proposta dei Dipartimenti competenti. Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove richiesto il superamento del test di accesso, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti resi disponibili a seguito della programmazione annuale. L'eventuale selezione avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e, in mancanza, sulla base del voto di diploma della scuola superiore.

2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri corsi appartenenti alla medesima scuola o a scuola diversa attivate in Accademia di Belle Arti di Palermo, il Dipartimento stabilisce i criteri generali concernenti le modalità di convalida dei crediti già acquisiti.

3. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono determinati dal Direttore.

Art. 43

Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La certificazione della frequenza e l'ammissione alle verifiche di profitto sarà effettuata dal docente su apposita scheda. La percentuale di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo non può essere inferiore al 50% della totalità delle attività formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.

2. I regolamenti di ogni corso di studi possono prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.

3. La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio Accademico su proposta di apposita commissione nominata dal direttore. Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.

4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.

Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di corso.

In caso di mancato rispetto dei termini, le attività formative svolte ed i crediti acquisiti possono essere considerate non più attuali e non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico, su proposta di apposita commissione nominata dal direttore, provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere iscritto.

L'istituzione può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.

6. Si considera studente ripetente:

a) lo studente che entro la durata normale del Corso non avendo, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza per le attività formative considerate indispensabili dall'Ordinamento didattico ai fini del passaggio all'anno successivo, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;

b) lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito il numero di crediti minimo previsto dagli ordinamenti didattici per il passaggio all'anno successivo.

Lo studente ripetente non può iscriversi all'anno di corso successivo ed è tenuto ad iscriversi di nuovo allo stesso anno versando le tasse ed i contributi di iscrizione previsti.

Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di tre volte. Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma

seguente per lo studente che interrompe gli studi volontariamente. Lo studente ripetente o fuori corso che abbia acquisito e per cui siano certificate le frequenze necessarie non è tenuto di norma a rifrequentare le attività formative previste dal regolamento del corso di studi per poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo corso di studi. Inoltre, gli esami sostenuti nello specifico anno accademico mantengono la loro validità.

7. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia ancora sostenuto la prova finale, è tenuto nel successivo anno accademico al solo pagamento delle tasse di iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.

Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Il regolamento del corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.

Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda.

Art. 44 Certificazioni

1. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. In caso di rinuncia dello studente, di cui agli artt. 42 e 45 del presente regolamento, l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.

4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti direttoriali sono definitivi.

Art. 45 Tutela dei diritti degli studenti

1. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

2. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili attuando tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo

studio per tale categoria di studenti.

Art. 46

Attività formative e culturali degli studenti

1. E' riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all'interno delle strutture accademiche attività da essi gestite con finalità formative e culturali, non sostitutive di compiti istituzionali. I responsabili delle strutture autorizzano a tal fine l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento di attività istituzionali.

Art. 47

Doveri didattici dei docenti

1. Restando fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali del personale docente di prima fascia, ciascun docente dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico per attività nei corsi di studio di primo e/o di secondo livello.

2. L'attività didattica può essere articolata, nel corso dell'intero anno accademico, anche in diversi moduli di insegnamento di differenti tipologie e durata. I regolamenti didattici dei corsi specificheranno tale articolazione nei termini adeguati alle relative proposte didattiche.

3. Ciascun docente titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione deve chiedere preventiva autorizzazione al Direttore per consentire l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi, precisando il motivo dell'assenza e le modalità di recupero delle attività didattiche.

4. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici dell'anno accademico nei quali sono previste le attività formative ad essi affidate, secondo un calendario definito dal Consiglio Accademico e reso pubblico mediante affissione all'albo.

5. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dell'anno accademico.

6. Ogni docente titolare d'insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

7. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti avviene su proposta del Dipartimento e delibera del Consiglio Accademico, in base alla programmazione didattica annuale dei Corsi di studio e tenendo conto dei settori disciplinari e delle competenze. L'impegno orario previsto per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni deve essere adeguato alla natura delle attività formative affidate ed al monte ore annuo del docente. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze di carico didattico, il Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, può attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, affidamenti o incarichi, secondo modalità definite, con retribuzioni proporzionate all'impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle risorse dell'Istituzione e di eventuali Enti finanziatori, qualora l'impegno didattico relativo comporti il superamento dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto dalle rispettive norme.

8. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte, vidimato dal Direttore. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

9. Il registro viene consegnato all'amministrazione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibirlo, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi. Le modalità di conservazione del registro sono indicate e rese note dal Direttore.

10. Rientra tra gli obblighi dei docenti la partecipazione agli organi istituzionali, a commissioni, ad attività di orientamento e ad altre attività legate alla produzione artistica ed alla ricerca. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione.

11. I docenti che intendono svolgere attività didattica al di fuori dei compiti assegnati dall'Istituzione devono richiedere preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 48

Incentivazione dei docenti

1. L'Istituzione disciplina, nelle forme previste dalla normativa vigente, l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori di prima fascia, finanziando iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica.

2. Si considerano rispondenti alle finalità di cui al presente comma anche le attività didattiche programmate in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studi di ogni livello e svolte in un ambito orario eccedente l'impegno didattico dovuto in base alle normative vigenti e al presente regolamento.

Art. 49

Codice di comportamento

1. Il personale dell'Accademia e gli studenti devono favorire, anche con il loro comportamento, il regolare svolgimento dell'attività accademica, nonché una civile convivenza. Fermo restando quanto previsto in materia disciplinare per il personale docente e amministrativo, nei confronti degli studenti che con il loro comportamento scorretto pregiudicano tali attività, sarà promosso un procedimento disciplinare che potrà comportare:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea da uno o più corsi o da esami di profitto o finali;

c) sospensione temporanea dagli studi.

2. L'Accademia emana il Regolamento degli Studenti e il Regolamento sulle norme di comportamento cui si rinvia.

Art. 50

Associazioni e cooperative studentesche.

1. L'Accademia indice, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative.

Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.

2. Allo scopo, l'Accademia costituisce un albo delle associazioni e cooperative accreditate.

Art. 51

Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno e quando se ne riscontrano le esigenze l'Accademia può bandire concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle attività accademiche.

Art. 52

Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3. Le informazioni vengono fornite a cura degli uffici dell'Accademia mediante:

- a) comunicazioni scritte;
- b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni;
- c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa;
- d) comunicazioni per via telematica.

Art. 53

Valutazione della qualità della didattica

1. L'Accademia di Belle Arti di Palermo si dota di un sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina vigente, anche al fine di rispettare i requisiti di accreditamento iniziale e periodico previsti dalla normativa vigente.

2. L'Accademia di Belle Arti di Palermo adotta un sistema di qualità di Accademia finalizzato a rendere operative le politiche definite dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico per garantire l'assicurazione della qualità delle attività svolte nell'Accademia.

3. Il Presidio di Qualità di Accademia, utilizzando metodologie e standard definiti in collaborazione con il Nucleo di Valutazione interna dell'Accademia:

- a) supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità;
- b) propone l'adozione di strumenti comuni per l'assicurazione della qualità, supportando le Strutture accademiche nella realizzazione del processo finalizzato all'accreditamento dei Corsi di Studio.

Per la valutazione dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica, l'Accademia definisce un modello di rilevazione unico per tutti i Corsi di Studio al fine di raccogliere informazioni e opinioni degli studenti e dei docenti, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli Organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati a conoscenza

dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e delle Commissioni Paritetiche per gli interventi di competenza.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Approvazione ed emanazione del Regolamento didattico di Accademia

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione.
2. Acquisita l'approvazione del Ministero, il Regolamento è emanato con decreto del Direttore.
3. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto direttoriale.
4. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.
5. Le modifiche al presente Regolamento didattico di Accademia sono approvate dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 55

Norme transitorie

1. L'Accademia assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione l'Accademia riformula in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti. A tal fine è istituita una commissione con decreto direttoriale.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 del DPR 8/07/05 n. 212 e ss mm. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale .
3. Agli studenti iscritti ai Corsi di Studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non abbiano effettuato il passaggio di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento didattico di Accademia.
4. Per gli aspetti procedurali connessi alla gestione della didattica, nonché alle competenze degli organi preposti, si fa comunque riferimento alle nuove strutture didattiche.
5. Su richiesta delle Strutture didattiche il Consiglio Accademico si pronuncia riguardo alla corretta applicazione delle norme del presente Regolamento al fine di garantire un'adeguata organizzazione della didattica, che tenga conto anche dei Corsi di Studio disciplinati dai previgenti Ordinamenti.

Art. 56

Norme finali

1. In allegato al presente Regolamento didattico generale sono acclusi l'elenco completo dei Corsi di studio ed i relativi Ordinamenti didattici.
2. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Accademia.
3. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Accademia per un'ampia divulgazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

TABELLA A:
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Dipartimenti	Scuole	Corsi di primo e secondo livello
ARTI VISIVE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO	Pittura DAPL01 - DASL01	Pittura I e II livello
		Pittura ind. Arte Sacra Contemporanea I e II livello
	Scultura DAPL02 - DASL02	Scultura I e II livello
	Grafica DAPL04 - DASL04	Grafica d'arte I e II livello
	Restauro DASLQ01	Restauro abilitante alla professione di "Restauratore di Beni Culturali" (quinquennale) per corso formativo professionalizzante PFP2: <i>Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.</i>
LINGUAGGI DELLA PROGETTAZIONE ARTISTICA E DIDATTICA DELL'ARTE	Decorazione DAPL03 - DASL03	Decorazione-arti applicate I e II livello
		Decorazione-Linguaggi sperimentali I livello
	Scenografia DAPL05 - DASL05	Scenografia I e II livello
	Progettazione artistica per l'impresa DAPL06 - DASL06	Progettazione della moda I e II livello
	Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo DAPL09 - DASL09	Design di allestimenti e interni I livello
		Exhibition design e valorizzazione museale II livello
	Didattica dell'arte DAPL10 - DASL10	Didattica dell'arte I livello
		Didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico II livello
NUOVI MEDIA, COMUNICAZIONE E NARRAZIONE PER IMMAGINI	Nuove tecnologie dell'arte DAPL08 - DASL08	Nuove tecnologie dell'arte Indirizzo: Cinema e Audiovisivo I livello
		Nuove tecnologie dell'arte

		Indirizzo: Cinema e Video II livello
	Progettazione artistica per l'impresa DAPL06 – DASL06	Design grafico I livello
		Design grafico – comunicazione visiva II livello
	Progettazione artistica per l'impresa Nuove tecnologie dell'arte DASL 06-DASL08	Nuovi linguaggi dell'animazione, dell'illustrazione e del fumetto II livello (Corso interscuola)